

## **Circolare informativa n. 18 del 22 Novembre 2010**

### **LA DISCIPLINA FISCALE APPLICABILE AI CREDITI IN SOFFERENZA**

In occasione della chiusura dell'esercizio, le Imprese si trovano a dover procedere alla valutazione dei crediti verso Clienti che presentano difficoltà nel loro incasso.

Il fenomeno, alquanto diffuso vista la grave situazione di crisi che interessa l'economia non solo nazionale, pone come argomento di grande attualità la questione della solvibilità dei crediti.

La problematica si pone sotto un doppio profilo:

<b>di tipo reddituale</b>	<b>che coinvolge l'aspetto Iva</b>
con riferimento alla possibile rilevazione di perdite su crediti deducibili dal punto di vista fiscale (naturalmente la possibilità di considerare deducibili le perdite è limitata alla parte che ecceda l'eventuale accantonamento al fondo rischi su crediti presente in bilancio);	e cioè la possibilità di recuperare l'imposta addebitata e versata sulle fatture dalle quali scaturiscono i crediti in sofferenza.

Si tratta di problematiche distinte e che si fondano su presupposti differenti che di seguito verranno brevemente esaminati, al fine di offrire a ciascuna impresa gli strumenti per operare le valutazioni nel merito. Lo Studio resta in ogni caso a disposizione per una corretta valutazione circa il comportamento applicato.

#### **Disciplina ai fini reddituali**

Per chiare ragioni di cautela fiscale, l'Erario richiede la sussistenza di elementi certi (nell'esistenza) e precisi (nell'ammontare) per poter dedurre il relativo costo derivante dalla perdita su crediti.



Le perdite su crediti sono deducibili solo quando sono divenute definitive; si escludono, pertanto, ai fini del riconoscimento della deducibilità, processi di tipo valutativo e presuntivo.

#### **⇒ Remissione del debito e stralcio crediti di modesta entità**

In generale si deve ritenere non ammesso, al fine di dedurre il relativo costo, il comportamento omissivo (remissivo o liberale) del creditore che, non attivandosi in nessun modo per il recupero della somma spettante, preferisca sostituire al mancato incasso, il risparmio fiscale che ottiene dall'imputazione a conto economico del costo. Tale procedura, definita comunemente di "remissione del debito", va dunque giustificata da valide ragioni economiche dell'impresa. Stralciare un credito senza alcun preventivo tentativo di recupero, infatti, potrebbe avvalorare il sospetto di un accomodamento "extra" tra creditore e debitore, dopo avere tenuto in considerazione il beneficio fiscale conseguente alla deducibilità del costo. Sul punto è opportuno citare il contenuto della circolare n.1/98 del Comando Generale della Guardia di Finanza, che detta le istruzioni per le verifiche:

*“Nel caso in cui la perdita venga contabilizzata per inesigibilità, i verificatori dovranno esaminare, nel merito, la sussistenza delle condizioni previste, cioè se la perdita risulta da elementi certi e precisi (acquisendo ad esempio la copia della documentazione da cui risulta l'avvio concreto di procedure esecutive). Si tratta quindi di una valutazione di fatto, che deve riscontrare l'esistenza attuale di una causa di inesigibilità”.*

Nel caso di “stralcio” di crediti inesigibili è quindi necessario tenere una condotta estremamente prudente che non può prescindere dal valutare le seguenti circostanze:

conservazione della documentazione comprovante		la spedizione di solleciti ed intimazioni di pagamento tramite raccomandata ed il carteggio con il legale cui si è dato mandato per il recupero del credito;
		l'esito negativo delle procedure di recupero, come, ad esempio, le raccomandate tornate al mittente per l'irreperibilità del destinatario, la circostanza che il debitore sia pluriprotestato, l'esito negativo di eventuali procedure esecutive in caso di debitore nullatenente, il consiglio (documentato) dell'avvocato che scoraggia ad intraprendere eventuali azioni, in rapporto al costo delle stesse rispetto agli incerti esiti.

Per i crediti di modesto importo lo stralcio può avvenire, invece, con criteri meno rigorosi dal momento che, proprio per la loro modesta entità, può non essere conveniente per l'impresa intraprendere azioni di recupero che comportino il sostenimento di ulteriori oneri. In tali fattispecie viene riconosciuta, infatti, l'inerenza del costo, conseguentemente la perdita sul credito, dal momento che con lo stralcio si pervenire comunque ad un maggior risultato economico in termini di risparmio (ovvero le spese per intraprendere l'azione legale di recupero). La nozione di “modesto importo” deve essere valutata in relazione alle dimensioni dell'azienda nonché sulla base del tipo di attività esercitata e del volume d'affari. Sul punto ricordiamo come la risoluzione n.9/124 del 06.08.76, abbia chiarito che:

*“ per i crediti commerciali di modesto importo, e che siano tali anche in relazione all'entità del portafoglio, .... per la deduzione...delle perdite... nel periodo in cui si verificano...possa prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri”.*

La valutazione dovrà essere effettuata ovviamente caso per caso, avendo riguardo non solo all'ammontare del credito, ma anche alla specifica situazione del creditore.

Lo stralcio del credito, totale o parziale, può avvenire a condizione che prima della redazione del bilancio esista formale rinuncia al credito stesso.

## Fac-simile di dichiarazione di remissione del debito

### DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO

Il sottoscritto ....., in qualità di legale rappresentante della Società ..... con sede in ..... Via ..... codice fiscale e partita Iva .....

#### premess

che risulta creditore nei confronti di ..... con sede in ..... Via ..... codice fiscale e partita Iva ..... dell'importo complessivo di €...../..... (.....virgola.....) per merce regolarmente fornita (ovvero per servizi prestati) come da fattura/e numero ..... del .....

#### considerando

- la necessità per la scrivente di ricorrere ad un'azione legale stante la notoria difficoltà per la Vs. azienda ad adempiere alla normale obbligazione pecuniaria;
- la lentezza ed onerosità di una procedura di recupero del credito in relazione anche all'entità modesta del credito stesso;

#### visto

quanto previsto dall'art.1236 del Codice Civile in base al quale la dichiarazione del debitore di rimettere il debito estingue l'obbligazione

#### dichiara

*(opzione per la rinuncia totale)*

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti del citato art.1236 c.c. di rinunciare, come rinuncia, totalmente al suddetto credito, nella misura di €...../..... (.....virgola.....). Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro 10 gg. dal ricevimento della presente non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

*(opzione per la rinuncia parziale)*

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti dell'art.1236 c.c. di rinunciare, come rinuncia, parzialmente al suddetto credito, nella misura concordata di €...../..... (.....virgola.....); il residuo importo di € ...../..... (.....virgola.....) ci sarà saldato a pronti entro .....dal ricevimento della presente.

Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro e non oltre il medesimo termine di cui sopra non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

### ⇒ Procedure concorsuali

Quando il debitore è assoggettato a una delle procedure concorsuali previste dalla Legge (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione straordinaria per le grandi imprese), si realizza una presunzione di sussistenza delle condizioni di certezza e precisione della perdita del credito. Di qui la conseguente apertura alla deducibilità del costo. *Qualora, invece, il debitore sia assoggettato ad amministrazione controllata o all'accordo di ristrutturazione del debito la perdita su crediti non è deducibile.*

Al fine dell'individuazione del momento in cui si considera perso il credito la norma prevede che:

*"il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".*

Quindi il creditore, all'atto dell'apertura del procedimento, può legittimamente dedurre fiscalmente l'intera perdita su crediti (previo, ovviamente, l'utilizzo del fondo eventualmente accantonato), senza dover attendere la chiusura della procedura.

#### ⇒ Cessione del credito

Nella pratica quotidiana, le imprese che presentano nel proprio bilancio crediti in sofferenza ricorrono allo strumento della cessione del credito, che può avvenire, alternativamente, con la formula del "pro soluto" o del "pro solvendo":

<b>pro soluto</b>	<b>pro solvendo</b>
il cedente garantisce al cessionario la sola esistenza del credito. Il cedente, quindi, non assume la garanzia della solvenza del debitore ceduto e il cessionario assume il rischio connesso con l'insolvenza del debitore ceduto;	il cedente garantisce oltre all'esistenza del credito anche la solvibilità del debitore

Il problema, riguardo al trattamento fiscale delle perdite su crediti conseguenti alla cessione, è se nella soluzione del "pro soluto", visto che si configurano la certezza e la precisione della perdita alla luce della definitività della cessione, si possano sempre dedurre i relativi costi.

Questa soluzione, che è logica, è stata messa in forte discussione in questi ultimi anni da una consolidata corrente di pensiero della giurisprudenza e del Fisco, che ritiene, invece, che le condizioni di certezza e precisione della perdita del credito debbano necessariamente configurarsi a monte, prima della cessione, e quindi si debbano riferire alla condizione del credito ceduto e non agli effetti del negozio giuridico di cessione.

Questa posizione può certamente essere contestata sulla base di complesse riflessioni tecniche. Se dovesse però esserci l'intenzione di provvedere, entro la fine dell'anno, ad effettuare operazioni sui crediti, vi invitiamo a contattare lo Studio per gli opportuni approfondimenti.

#### **Disciplina ai fini Iva**

La disciplina Iva consente al creditore il recupero dell'imposta sui crediti in sofferenza in presenza di condizioni ancor più stringenti di quelle previste per il riconoscimento della deducibilità delle perdite sui crediti.

Al verificarsi di tali condizioni il creditore può quindi emettere nota di credito per il recupero dell'imposta, avendo cura di indicare la seguente dicitura:

*"Documento di accredito emesso ai sensi dell'art. 26, comma 2, DPR 633/1972, come modificato dalla Legge 28.2.1997, n. 30, al solo fine di recuperare l'imposta. Non comporta rinuncia al credito rimasto insoddisfatto."*

Si precisa che la detrazione potrà essere effettuata fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2° anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto per l'effettuazione della variazione in diminuzione. Si ricorda, inoltre, che tale nota ha validità ai soli fini Iva e non comporta la rinuncia al credito. Nel caso poi, in un secondo tempo, si incassi tutto o in parte tale credito, sarà necessario emettere nota di variazione per restituire l'Iva recuperata.

#### ⇒ Variazioni Iva da effettuarsi entro l'anno

Nel caso di accordo transattivo contrattuale tra le parti, non previsto nel contratto originario ma sopravvenuto in seguito, l'Iva sulla parte del credito originario non incassabile ed oggetto di transazione può essere detratta solo se non sia trascorso oltre un anno dal momento di effettuazione dell'operazione originaria.

La transazione dovrà essere comprovata dalla sottoscrizione per reciproca accettazione tra le parti della proposta transattiva e la variazione Iva dall'emissione, da parte del creditore, di apposita nota di variazione ex art.26 DPR n.633/72.

Se è trascorso più di un anno, questa casistica di detrazione dell'Iva non è più praticabile.

### **Variazioni Iva da effettuarsi anche oltre l'anno**

Per altre situazioni (procedure concorsuali, procedure esecutive infruttuose, accordi contrattuali previsti fin dal contratto originario) la normativa vigente prevede che in caso di mancato pagamento di una o più fatture, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive (es. pignoramento) rimaste infruttuose nei confronti del debitore oppure in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti contrattualmente previsti, venga concesso il diritto per il cedente del bene/prestatore di servizi, di operare una variazione in diminuzione dell'Iva tramite l'emissione di una nota di credito (art.26, co.2, DPR n.633/72).

Nel caso di procedure concorsuali/esecutive è necessario vengano rispettati i seguenti requisiti:

- ➡ l'operazione che ha originato il credito sia stata documentata tramite fattura;
- ➡ nel caso di procedure concorsuali, il creditore abbia partecipato alla procedura, quindi nel caso di fallimento è richiesta l'insinuazione nel passivo fallimentare;
- ➡ la procedura sia risultata infruttuosa, esercitata solo se il creditore abbia la giuridica certezza dell'irrecuperabilità del suo credito.

Nelle procedure esecutive, la "giuridica certezza" si acquisisce tramite il verbale dell'ufficiale giudiziario che attesti l'insussistenza o l'insufficienza dei beni da assoggettare ad esecuzione forzata.

Nelle procedure concorsuali, la "giuridica certezza" si acquisisce in momenti differenti a seconda delle specifiche caratteristiche di ciascuna di esse:

<b>Tipo di procedura</b>	<b>Accertamento dell'infruttuosità</b>
Fallimento	Alla scadenza dei termini per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento ovvero per proporre osservazioni al decreto ove il giudice rende esecutivo il piano di riparto
Concordato fallimentare	Passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato
Concordato preventivo	Sentenza di omologazione e successivo adempimento del debitore agli obblighi assunti in sede concordataria
Liquidazione coatta amministrativa	Definitività del piano di riparto predisposto dalle autorità competenti